



## **COMUNE DI CAPOTERRA**

### **CARTA DEI SERVIZI**

**Servizio di supporto all'accertamento e riscossione ordinaria, attraverso la stampa, postalizzazione e rendicontazione delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, alla tenuta e aggiornamento della banca dati degli oggetti immobiliari d'imposta, alla ricerca dell'evasione e all'accertamento e riscossione coattiva dei tributi locali e delle altre entrate di natura tributaria e di tipo patrimoniale e alla compartecipazione comunale all'accertamento dei tributi erariali**



## 1. CHE COS'È LA CARTA DEI SERVIZI

La realtà, a volte complessa e articolata, delle pubbliche amministrazioni può presentarsi come un mondo di difficile accesso da parte del cittadino.

**S.T.E.P. Srl**, nell'ambito della propria attività, fin dall'inizio si è fortemente impegnata per offrire i propri servizi in modo semplice, qualificante ed innovativo.

Il principio ispiratore della Carta dei servizi è dunque quello di tutelare il cittadino, mettendolo in condizione di conoscere e di accedere agevolmente ai servizi, erogati con trasparenza, imparzialità ed eguaglianza.

La Carta dei servizi è un documento che serve ad informare ed a guidare il cittadino.

Individua i principi, le regole e gli standard dei servizi offerti, nonché il comportamento da adottare nel caso in cui non vengano rispettati gli impegni assunti con il Comune di Capoterra. La Carta si propone di essere un patto di qualità che consente al cittadino del Comune di Capoterra di conoscere i servizi e le modalità della loro erogazione al fine di esercitare consapevolmente i propri diritti. È inoltre uno strumento di valutazione dell'operato della **S.T.E.P. Srl** e di impegno a migliorare la qualità dei servizi erogati.

In sintesi la Carta dei servizi è:

- ❖ uno strumento di informazione e di comunicazione che definisce i principi fondamentali cui deve ispirarsi l'erogatore dei servizi e gli standard adottati;
- ❖ l'atto con cui il Comune di Capoterra e **S.T.E.P. Srl** dichiarano ai cittadini il proprio impegno a mantenere - nell'erogazione dei servizi - elevati livelli di qualità, il cui rispetto può essere costantemente verificato da parte degli interessati.

Con lo scopo di renderla nota a tutti i cittadini, la Carta è resa disponibile in appositi spazi all'interno dei locali della **S.T.E.P. Srl**, è pubblicata sul suo sito internet [www.stepservizi.net](http://www.stepservizi.net), e su quello del Comune di Capoterra, e viene inoltre adeguatamente pubblicizzata attraverso idonei mezzi di comunicazione.

Può essere oggetto di periodiche revisioni ed implementazioni.

## 2. GLI OBIETTIVI

L'obiettivo perseguito è quello della corretta gestione delle entrate comunali tributarie ed extra-tributarie e dei rapporti con i cittadini secondo i principi stabiliti dalle norme di legge e regolamentari.

La centralità del cittadino è un valore assoluto per **S.T.E.P. Srl** che si pone al servizio degli utenti per agevolare gli adempimenti e fornire assistenza sulla base di un rapporto improntato a fiducia e collaborazione, ispirato al principio di buona fede.

I valori di riferimento sono:

- forte impegno e competenza nell'assistenza al cittadino;
- comunicazione chiara, usando anche le più moderne tecnologie;

-----

- rilevanza dell'ascolto e della partecipazione del cittadino per il miglioramento del servizio;
- affidabilità, intesa come capacità di rispettare gli impegni presi e di conquistare la fiducia dei cittadini;
- tempestività nel dare risposta alle richieste dei cittadini;
- semplicità di accesso ai servizi.

**S.T.E.P. Srl** è inoltre costantemente impegnata nello sviluppo di strumenti tecnici, procedurali e regolamentari che favoriscano il mantenimento di un rapporto positivo con i cittadini-contribuenti in termini di comunicazione, trasparenza e semplificazione degli adempimenti.

**S.T.E.P. Srl** intende assicurare la corretta applicazione delle entrate e soddisfare, al contempo, le esigenze dei contribuenti con riguardo a tutti gli aspetti formali, sostanziali, normativi ed operativi al fine di favorire quanto più possibile la definizione spontanea degli adempimenti ed operando con criteri di responsabilità, attenzione ai bisogni, buona fede, trasparenza ed imparzialità.

### 3. I PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il rapporto con i contribuenti si ispira ai principi di responsabilità, attenzione ai bisogni e buona fede. **S.T.E.P. Srl** si impegna a mantenere comportamenti trasparenti e capaci di interpretare correttamente i bisogni dei cittadini. Nel contempo, assicura imparzialità di trattamento ed integrità nei rapporti con la pubblica amministrazione, nel rispetto delle regole derivanti dalle leggi, dai regolamenti comunali e dai codici di comportamento aziendali.

I principi fondamentali, espressi anche nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994, cui la **S.T.E.P. Srl** si attiene sono i seguenti:

- ☒ **Chiarezza** - Nella comunicazione, sia verbale che scritta, viene usato un linguaggio semplice e comprensibile, ponendo particolare cura alla spiegazione dei termini tecnici.
- ☒ **Continuità** - L'erogazione del servizio avviene di norma con continuità, regolarità e senza interruzioni, nei giorni e negli orari stabiliti. Eventuali interruzioni nell'erogazione del servizio, dovute a causa di forza maggiore, saranno tempestivamente comunicate all'utenza, unitamente alla motivazione dell'interruzione, di norma nei seguenti modi:
  - ✓ con affissioni di cartelli agli ingressi degli uffici;
  - ✓ pubblicate sul sito internet della **S.T.E.P. Srl** e del Comune;
  - ✓ con comunicazioni al numero telefonico **070.7241164** ovvero al telefax n. **079.351736**
  - ✓ nei periodi caratterizzati da maggiore afflusso è possibile un aumento del personale dedicato all'attività di front office.
- ☒ **Cortesie e identificabilità** - Tutti i dipendenti **S.T.E.P. Srl** si impegnano ad instaurare un rapporto con i cittadini basato sulla cortesia, sulla disponibilità e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare l'utente nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi, a soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità nei modi previsti (sia nel rapporto

personale che nelle comunicazioni telefoniche) e ad esporre il proprio tesserino di riconoscimento.

- ☒ **Efficienza ed efficacia** - Le azioni organizzative e di erogazione delle prestazioni sono ispirate ai principi di efficacia ed efficienza. **S.T.E.P. Srl** persegue il continuo miglioramento, proponendosi l'obiettivo di raggiungere il più elevato livello di soddisfazione del cittadino fruitore dei servizi. A tal fine, il personale è costantemente aggiornato per fornire risposte precise e puntuali alle richieste dell'utenza.
- ☒ **Partecipazione** - I cittadini possono esercitare il loro diritto a partecipare:
  - ✓ al miglioramento dei procedimenti in termini di semplificazione, trasparenza, efficienza ed efficacia presentando memorie e note scritte, o fornendo suggerimenti verbali;
  - ✓ al procedimento di proprio interesse, esercitando il diritto di accesso agli atti così come disciplinato dalla Legge n. 241/90 e s.m.i..
- ☒ **Semplificazione delle procedure** - **S.T.E.P. Srl** assume iniziative volte a garantire che la modulistica venga messa a disposizione del contribuente in tempi utili per gli adempimenti. Ha cura che le proprie comunicazioni e istruzioni siano comprensibili e che il contribuente possa adempiere ai propri obblighi nelle forme più rapide, agevoli e meno onerose, soprattutto attraverso il ricorso sempre maggiore all'informatizzazione dei sistemi di accesso ai servizi.
- ☒ **Tutela della privacy** - Il trattamento dei dati personali dei cittadini avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, assicurando l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del medesimo decreto ed altresì del Regolamento UE 2016/679 RGPD.
- ☒ **Uguaglianza e imparzialità** - I comportamenti della **S.T.E.P. Srl** nei confronti degli utenti sono ispirati a criteri di uguaglianza, giustizia, obiettività ed imparzialità, senza discriminazioni di sorta.

Con contratto di servizi il Comune di Capoterra ha affidato alla **S.T.E.P. Srl** la concessione dei servizi di formazione banche dati, accertamento evasione, riscossione coattiva e gestione del contenzioso delle entrate tributarie ed extratributarie.

Rientrano nell'ambito operativo del servizio le seguenti entrate:

- Imposta Municipale Unica (IMU)
- Tassa Servizi Indivisibili (TASI)
- Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)
- Tassa Rifiuti e Servizi Indivisibili (TARES)
- Tassa Rifiuti (TARI)
- Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)
- Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP)
- Canone Idrico
- Altre entrate extra tributarie

-----

#### 4. INFORMAZIONI UTILI

##### Orari

Gli uffici osservano i seguenti orari di apertura al pubblico:

Giorno	Dalle ore	Alle ore	Dalle ore	Alle ore	Totale ore
Lunedì	08.30	13.30	14.30	17.30	8.00
Martedì	08.30	13.30	14.30	17.30	8.00
Mercoledì	08.30	13.30	14.30	17.30	8.00
Giovedì	08.30	13.30	14.30	17.30	8.00
Venerdì	08.30	13.30	14.30	17.30	8.00
Sabato	08.30	13.30			5.00

**Il Martedì e Giovedì pomeriggio giornata dedicata alle aziende, solo per appuntamento**

##### Come raggiungerci

Gli uffici della **S.T.E.P. Srl** sono ubicati alla locale **Via Matteotti, 27/A** in Capoterra CA, con zona parcheggio nelle immediate vicinanze dei locali.

**Telefono 070.7241164.**



##### **Come raggiungerci**

Linea autobus n. 130 - Fermata n. 1718 ubicata alla vicina Piazza Verde

Linea autobus n. 143 - Fermata n. 1718 ubicata alla vicina Piazza Verde

-----



### **Internet:**

**S.T.E.P. Srl**, attraverso il continuo aggiornamento del proprio sito web, fornisce uno strumento facilmente utilizzabile, chiaro e gratuito per conoscere tempestivamente le disposizioni legislative ed amministrative in materia tributaria, eventuali loro modifiche, circolari e risoluzioni di nuova emissione.

Sul sito internet: [www.stepservizi.net](http://www.stepservizi.net), il contribuente è in grado di:

- acquisire ogni tipo di informazione su qualsiasi tipologia di entrata;
- accedere alla Carta dei servizi;
- scaricare i moduli necessari per l'espletamento delle pratiche tributarie;
- verificare le scadenze di pagamento.

### **Call center**

Il personale del Call center preposto a rispondere alle telefonate al numero telefonico dedicato **070.7241164** – ovvero al numero VERDE **800.64.25.20** degli utenti può fornire informazioni di carattere generale su tutte le tipologie di entrate e servizi offerti dalla **S.T.E.P. Srl**.

È possibile contattare i numeri succitati dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 **dal lunedì al venerdì**.

### **L'ufficio relazioni con il pubblico (URP)**

Per facilitare, migliorare ed estendere l'accesso ai servizi la **S.T.E.P. Srl** ha attivato l'ufficio relazioni con il pubblico (URP). Attività principale dell'URP è quella di ascolto del cittadino, gestione dei suggerimenti e dei reclami provenienti dallo stesso nonché dell'eventuale disservizio.

Più in particolare, l'URP si occupa di:

- ↪ illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
- ↪ illustrare le attività della **S.T.E.P. Srl** ed il suo funzionamento;
- ↪ favorire l'accesso ai servizi, promuovendone la conoscenza;
- ↪ favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione;
- ↪ garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- ↪ attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la conseguente comunicazione all'interno della **S.T.E.P. Srl**, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte dell'utenza.

### **Lo sportello dedicato**

Con il fine di rispondere all'esigenza di offrire ai contribuenti appartenenti a particolari categorie priorità di trattamento durante le attese agli sportelli, la **S.T.E.P. Srl** ha attivato lo sportello dedicato a soggetti portatori di handicap, anziani, invalidi e donne in stato di gravidanza. Ha

-----

inoltre realizzato locali adeguati a soggetti diversamente abili, rendendo l'accesso agli uffici particolarmente agevole e privo di barriere architettoniche e ubicato nelle immediate vicinanze di un'area di parcheggio di capienza adeguata.

### **I Canali preferenziali – Sportello per le Imprese**

**S.T.E.P. Srl** si dichiara disponibile a stipulare specifici protocolli d'intesa con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e con diverse Associazioni dei Consumatori i cui principali obiettivi è quello di condividere i processi informativi nei confronti dell'utenza e di snellire le procedure di risoluzione delle controversie.

Lo sportello dedicato alle imprese avrà luogo nelle serate di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00, previo appuntamento da concordare con i canali **S.T.E.P. Srl**.

### **Consigli ai cittadini**

- Il sito internet della **S.T.E.P. Srl**: [www.stepservizi.net](http://www.stepservizi.net), è costantemente aggiornato: non esitate a consultarli per usufruire dei servizi telematici, ottenere aggiornamenti normativi e scaricare la modulistica che vi occorre.
- Prima di recarsi presso gli sportelli è bene controllare di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria a definire la pratica.
- Per usufruire delle nostre utili guide relative agli adempimenti tributari, preghiamo di consultare il nostro canale YOUTUBE ovvero le pagine TWITTER - @STEP\_SORSO\_SRL - e FACEBOOK - <https://www.facebook.com/stepservizi/> - continuamente aggiornate con le informazioni afferenti al servizio.

## **5. SERVIZI EROGATI**

Modalità di erogazione dei servizi

Il contribuente che si reca presso gli uffici della **S.T.E.P. Srl** viene accolto nella zona di attesa, prima di accedere agli sportelli di front-office. Per garantire al contribuente di accedere il più celermente possibile al servizio, sono previsti sistemi per limitare l'insorgenza di code. Nei momenti di maggiore affluenza:

- 📄 è previsto l'inserimento di una persona nella zona di attesa con l'incarico di gestire la prima accoglienza (informazioni di carattere generale, ritiro ed assistenza alla compilazione di moduli);
- 📄 in caso di forte e progressiva affluenza è previsto un aumento dinamico del personale del front-office, con l'ausilio dei soggetti di back office presenti.

## **6. OBIETTIVI PROPOSTI**

I principali obiettivi proposti da **S.T.E.P. Srl**, possono riassumersi nella schematizzazione seguente:

-----


Obiettivo	Metodo di conseguimento
Equa ripartizione della tassazione	Campagna antievasione con controlli incrociati al fine di garantire equità fiscale
Semplificazione adempimenti	Attivazione di spazi appositi nel sito web aziendale per il reperimento della modulistica e per l'esecuzione dei pagamenti
Tempestività della risposta	Sportello operativo con personale che fornisca le risposte cercate in tempi brevissimi, non superiori a n. 1 giorno, e/o a mezzo e-mail appositamente creata
Trasparenza dell'azione e partecipazione dell'utenza	Pubblicazione degli atti e della modulistica adoperata sul sito internet aziendale. Partecipazione attiva dell'utenza all'esecuzione del servizio

## 7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa proposta da prevede la presenza di distinte funzioni operative:

- ⇒ Comune di Capoterra
- ⇒ Responsabile locale
- ⇒ Operatori di Front Office
- ⇒ Ufficiale riscossione
- ⇒ Addetti al censimento e alla lettura dei contatori
- ⇒ Agenti accertatori
- ⇒ CED - Settore Informatico
- ⇒ Messi Notificatori
- ⇒ Operatori Back - Office
- ⇒ Addetti GIS

Schematicamente la struttura è la seguente:



-----



## 8. SERVIZI OFFERTI

Gli ambiti di intervento proposti all'interno dell'Agenzia, riguardano le attività di accertamento di tutte le entrate tributarie ed extratributarie, nonché la riscossione coattiva delle entrate comunali. Prima di offrire una panoramica dei servizi si vuole evidenziare che il D.L. n. 124 del 26/10/2019, così come convertito con modificazioni dalla Legge n. 157 del 19/12/2019, abrogando il c.1-bis dell'art.13 del D.Lgs n. 472 del 1997, ha ampliato la platea di tributi per i quali è possibile usufruire appieno dell'istituto del ravvedimento operoso. Se prima tale beneficio era rivolto quasi esclusivamente ai tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate, ora può essere applicato anche alla regolazione dei tributi regionali e locali, come ad esempio all'IMU.

Per sanare la propria posizione tributaria (rimediando ad un errore o ad un ritardo), il contribuente deve corrispondere:

- ⇒ il tributo non versato (o non interamente versato);
- ⇒ la sanzione;
- ⇒ gli interessi legali.

Ricordiamo che il ravvedimento operoso consente di accedere a riduzioni sanzionatorie calcolate in proporzione sulla base delle tempistiche con cui si regolarizza la propria posizione nei confronti delle Amministrazioni. Si prospetta quindi per tutti i tributi:

- ↪ **ravvedimento sprint**: la sanzione è ridotta a 1/15 di quella ordinaria (pari allo 0,1%) per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza;
- ↪ **ravvedimento breve**: la sanzione fissa ammonta a 1/10 del minimo (pari all'1,5%) se il contribuente paga quanto dovuto dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza;
- ↪ **ravvedimento medio o trimestrale**: la sanzione fissa è ridotta a 1/9 del minimo (pari all'1,67%) se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
- ↪ **ravvedimento lungo o annuale**: la sanzione fissa ammonta a 1/8 del minimo (pari al 3,75%) se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno;
- ↪ **ravvedimento lunghissimo o biennale**: la sanzione fissa è ridotta a 1/7 del minimo (pari a 4,29%) se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;
- ↪ **ravvedimento ultra-biennale**: la sanzione fissa ammonta a 1/6 del minimo (pari al 5%) se invece il contribuente regolarizza la propria posizione con un ritardo superiore a 2 anni.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 158/2015 ha previsto che la sanzione ordinaria del 30% passi al 15% per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.

L'istituto è applicabile qualora:

- ⇒ la violazione non sia già stata constatata dall'amministrazione competente;
- ⇒ non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche relativi al tributo oggetto di regolarizzazione;
- ⇒ non siano iniziate altre attività amministrative d'accertamento di cui l'interessato sia a conoscenza.

-----

Nel caso dell'IMU, per esempio, è necessario pagare l'acconto entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre. Il ritardo nella regolarizzazione della posizione viene calcolato a partire da tale data.

Infine, oltre al tributo e alla sanzione ravveduta, per sanare l'errore o l'omissione, è necessario versare anche gli interessi. Gli interessi maturano giorno per giorno e vengono calcolati mediante il regime di capitalizzazione semplice, nel seguente modo:

Il tasso d'interesse di riferimento viene stabilito ogni anno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto. Il Tasso di Interesse attuale è pari allo 0,05% su base annua.

**Di seguito viene proposta una panoramica dei servizi erogati con una breve descrizione informativa delle entrate gestite.**

### **8.1 Accertamento e riscossione IMU/TASI**

**A partire dal 01/01/2020 in ottemperanza alle prescrizioni sancite dal comma 792 della Legge 160/2019 è introdotto l'accertamento esecutivo per tutti i tributi locali.**

**Di seguito si rappresenta l'iter previsto dal Legislatore**

La normativa prevede che le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento

delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato

alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c);

e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;

f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;

g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;

h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi, all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).

### **IMU (Nuova versione Legge 160/2019)**

La nuova IMU 2020 riunisce in un'unica imposta sia la "vecchia" IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e "impostazione fiscale" dei vecchi tributi. Non sono state infatti toccate le esenzioni per le prime abitazioni, mentre l'aliquota "base" è stata fissata all'8,6 per mille.

Le amministrazioni comunali possono decidere a propria discrezione di aumentare l'aliquota (fino a un massimo del 10,6 per mille), oppure ridurla fino all'azzeramento. Inoltre, le amministrazioni avranno maggiori poteri e discrezionalità nello stabilire a chi applicare la nuova IMU 2020 e chi, invece, sarà esentato.

### **Chi deve pagare la nuova IMU 2020**

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2020, l'IMU 2020 dovrà essere pagata dai proprietari di abitazioni (o chi ne ha altri diritti di godimento), il concessionario di aree demaniali e il locatario di immobili in leasing.

Come accadeva in passato, è esentato dal pagamento della nuova IMU chi detiene un solo immobile adibito ad abitazione principale (a patto che questo rientri nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7). Allo stesso modo, sono esentate anche le pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

### **Nuova IMU 2020: quanto si paga**

Come detto, la nuova IMU 2020 avrà un'aliquota base dell'8,6 per mille ma non ci saranno risparmi per i contribuenti. Per le casse comunali l'imposta sarà a "saldo 0" e, dunque, dovrà garantire gli stessi introiti garantiti l'anno precedente dall'accoppiata IMU+TASI.

Come detto, l'aliquota base potrà essere aumentata fino a un massimo di 2 punti (fino al 10,6 per mille, dunque), mentre non ci sono limiti "inferiori". In caso non ce ne fosse bisogno, dunque, l'amministrazione comunale può decidere anche di azzerarla.

### **Nuova IMU 2020: le scadenze**

La nuova IMU 2020 potrà essere pagata in un'unica soluzione, con scadenza al 16 giugno 2020; oppure in due rate distinte, con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre. In caso di pagamento in doppia soluzione, l'ammontare della prima rata è pari alla metà di quanto pagato di IMU e TASI nel corso del 2019; la seconda rata, invece, dovrà essere calcolata in base alle aliquote pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre di ogni anno.

### **Nuova IMU 2020: come si paga**

Il pagamento della nuova IMU 2020 potrà essere effettuato tramite bollettino, tramite modulo F24 oppure online, attraverso il sistema PagoPA.

### **IMU per attività di accertamento**

L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dal D.Lgs. 23/2011 e dal D.Lgs. 504/1992 in quanto compatibile.

L'imposta è dovuta in caso di possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze della stessa.

### **Applicazione dell'imposta municipale propria - art 9 - D. Lgs. 14/03/2011 n. 23**

**L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine** il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. **A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.**

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. **Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.**

### **TASI (soppressa dalla Legge 160/2019)**

**La presente ai fini dell'attività di accertamento in quanto la TASI è stata soppressa dalla Legge di Bilancio 2020 Legge 160/2019, pertanto a decorrere dall'anno 2020 non dovrà essere pagata.**

**La Tassa sui Servizi Indivisibili è disciplinata dalla Legge 147/2013 dal comma 669 e seguenti.**

*I Commi 669, 678 e 681 sono stati modificati dalla Legge di stabilità 2016.*

*Vengono riportati sia i precedenti che i nuovi.*

*I precedenti si applicano per il 2014 e 2015; i nuovi si applicano dal 1° gennaio 2016*

**669.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

**Nuovo comma 669** (in vigore dal 01/01/2016). *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».*

**670.** Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

**671.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

*[N.d.r. - Ciascun contribuente paga per la sua quota di possesso/utilizzo oppure un contribuente può pagare per tutti gli altri (esempio contribuente che paga per il 100% della TASI di cui 50% suo e 50% del coniuge). La dicitura "in solido" significa che, a differenza dell'IMU, se uno dei proprietari non paga il proprio dovuto allora il Comune può rivalersi (e quindi chiedere il pagamento) sugli altri proprietari.*

*Articolo 1292 Codice Civile - **Nozione della solidarietà** - "L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori."*

**672.** In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

**673.** In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

*[N.d.r. - Es. in caso di abitazione locata con un inquilino per 6 mesi e con altro inquilino per gli altri 6 mesi, la TASI deve essere pagata per intero dal proprietario. I due inquilini non pagano nulla. Es. di abitazione locata per 8 mesi con un inquilino e 4 mesi con altro inquilino: il proprietario paga la TASI al 100% per 4 mesi e al 70% (o altra percentuale deliberata) per 8 mesi. L'inquilino di 8 mesi paga il 30% (o altra percentuale) per 8 mesi. L'inquilino di 4 mesi non paga nulla.*

**674.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**675.** La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

**677.** Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore

-----

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.**

**678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

**Nuovo comma 678** (in vigore dal 01/01/2016). *Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.*

**Per gli immobili locati a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.

**679.** Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. ....

**681.** Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, **quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.** L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**Nuovo comma 681** (in vigore dal 01/01/2016). *Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.*

**682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**683.** Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

## ATTIVITA' REALIZZATE DA STEP

L'attività che **S.T.E.P. Srl** erogherà nei confronti dell'utenza e del Comune di Capoterra, prevede le seguenti fasi:

- L'accertamento degli omessi e ritardati versamenti, l'accertamento delle omesse ed infedeli denunce, la riscossione dei pagamenti effettuati dai contribuenti a fronte dei conseguenti avvisi di accertamento, con riferimento all'imposta sugli immobili IMU, e, dall'anno d'imposta 2014, anche per la TASI;



- Individuazione, in base agli strumenti urbanistici vigenti, delle aree edificabili e conseguente accertamento della congruità del valore dichiarato;
- Effettuazione di tutti gli adempimenti preparatori degli atti di accertamento, (convocazioni, richieste di dati su soggetti passivi presso gli uffici pubblici competenti, sopralluoghi ecc.);
- Identificazione e Controllo dei contribuenti occupanti/detentori, sulla base delle informazioni contenute negli archivi dell'Ente;
- Acquisizione e Controllo delle denunce presentate, delle destinazioni d'uso, delle categorie di appartenenza nonché dell'inizio di titolarità sugli immobili;
- Riscontro, sulla base delle informazioni contenute nella banca dati ICI/IMU/TASI e delle informazioni relative ai proprietari e titolari di altri diritti reali, nonché dell'anagrafe dei residenti, al fine di verificare l'effettività del requisito di abitazione principale;
- Predisposizione degli atti di accertamento, con allegazione di bollettino c.c.p. intestato al Comune;
- Notifica degli avvisi di accertamento e registrazione degli estremi di notifica in banca dati;
- Acquisizione e gestione delle adesioni agli accertamenti;
- Esame delle pratiche presentate dai contribuenti allo sportello: istanze di annullamento/rettifica di atti, richieste di sgravio, istanze di agevolazione, istanze di rateizzazione, richieste di rimborso, ricorsi, ecc.
- Predisposizione dei provvedimenti di annullamento, di rettifica, di sospensione o di rimborso, ecc.;
- Gestione dell'istituto del reclamo e della mediazione di cui all'articolo 17-bis D.Lgs. n. 596/92;
- Gestione dei ricorsi e del contenzioso presso le commissioni tributarie.

## 8.2 Attività di accertamento della Tassa Rifiuti

**A partire dal 01/01/2020 in ottemperanza alle prescrizioni sancite dal comma 792 della Legge 160/2019 è introdotto l'accertamento esecutivo per tutti i tributi locali.**

### **Di seguito si rappresenta l'iter previsto dal Legislatore**

La normativa prevede che le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la

-----



preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c);

e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;

f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;

g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;

h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi, all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).

## TARSU

Il presupposto della tassa è l'*occupazione* di uno o più spazi, adibiti a qualsiasi uso e giacenti sul territorio del comune dove il servizio di smaltimento rifiuti è reso in maniera continuativa. Quindi, il presupposto impositivo non è il servizio prestato dal comune, ma la potenziale attitudine a produrre rifiuti da parte dei soggetti detentori degli spazi. Soggetti passivi di questa tassa sono i detentori di immobili e di superfici scoperte operative a qualsiasi uso destinate che esistono nel territorio del comune impositore. Chi detiene o occupa a qualsiasi titolo un immobile o una superficie operativa deve presentare una Denuncia ai fini dell'applicazione della TARSU, dichiarando la superficie dell'immobile, l'uso a cui è destinata, i dati catastali oltre ai suoi dati personali. Sono esenti dal pagamento del tributo gli immobili che per loro natura non possono produrre rifiuti perché in obiettive condizioni di inutilizzabilità che devono essere denunciate e dimostrate con idonea documentazione dal detentore o proprietario.

## TARES

Istituita nel 2013 e soppressa a partire dal 01/01/2014. Si tratta di una Tassa applicata a carico di chi detiene o occupa a qualsiasi titolo un immobile o una superficie operativa. Soggetti passivi di questa tassa sono i detentori di immobili e di

superfici scoperte operative a qualsiasi uso destinate che esistono nel territorio del comune impositore. Sono esenti dal pagamento del tributo gli immobili che per loro natura non possono produrre rifiuti perché in obiettive condizioni di inutilizzabilità che devono essere denunciate e dimostrate con idonea documentazione dal detentore o proprietario.

## TARI

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all'IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo. Il **presupposto** della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l'area e, quindi, dal **soggetto** utilizzatore dell'immobile. In caso di detenzione breve dell'immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall'utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

## Nuova TARI 2020 (Variazione ex Legge 160/2019)

### Come funziona la Nuova Tari

Uno degli obiettivi della Riforma Tari è quello di rendere più trasparenti i costi a carico dei cittadini e delle imprese. Perseguito tale fine, allora, il Governo ha deciso di varare in Legge di Bilancio delle disposizioni volte ad individuare il "giusto prezzo" per il servizio di raccolta, smaltimento dei rifiuti e pulizia urbana.

Il compito di fissare i parametri per il calcolo del giusto prezzo è stato affidato all'Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che dopo una serie di consultazioni è arrivata all'approvazione di due delibere lo scorso novembre: una riguardante il nuovo metodo tariffario e l'altra riguardante – come accennato sopra – gli obblighi di trasparenza in bolletta.

Il nuovo sistema sarebbe dovuto entrare in vigore a pieno regime a partire dal 1° gennaio 2020, ma le richieste di proroga e la decisione di partire con una prima fase sperimentale della Tari ha cambiato le carte in tavola.

### Nuova Tari, cosa cambia nel 2020

Nel ridefinire la nuova Tari si è tenuto conto del principio europeo secondo cui "chi inquina di più paga anche di più". Questo vuol dire in pratica che, secondo quanto appena detto, le città e i Comuni che producono più spazzatura saranno anche quelli che dovranno affrontare dei costi maggiori per finanziare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

## ATTIVITA' REALIZZATE DA STEP

L'attività erogate dalla **S.T.E.P. Srl** in favore dell'utenza e del Comune di Capoterra prevede le seguenti fasi:

- ➔ L'accertamento delle omesse ed infedeli denunce e la riscossione dei pagamenti effettuati dai contribuenti a fronte dei conseguenti avvisi di accertamento emessi, con riferimento alla TARI ed alle connesse addizionali comunale e provinciale, dovrà essere espletato, garantendo le seguenti attività minime:
- ➔ Effettuazione di tutti gli adempimenti preparatori degli atti di accertamento;
- ➔ Incroci con dati ICI/IMU e con dati del CATASTO;
- ➔ Accertamento delle evasioni ed elusioni della TARI;
- ➔ Predisposizione degli avvisi di accertamento della TARI con i relativi bollettini di pagamento intestati al Comune;
- ➔ Notifica degli avvisi di accertamento;
- ➔ Acquisizione delle pratiche allo sportello, istruzione e trattamento delle pratiche (istanze di annullamento/rettifica, ricorsi etc.);

-----

- ➔ Predisposizione dei provvedimenti di annullamento, di rettifica, di sospensione o di rimborso, ecc.;
- ➔ Gestione dell'istituto del reclamo e mediazione di cui all'articolo 17-bis D.Lgs. n.596/92;
- ➔ Gestione dei ricorsi e del contenzioso presso le commissioni tributarie;
- ➔ Elaborazione dell'elenco dei soggetti che non avendo effettuato, in tutto o in parte il versamento del dovuto notificato, saranno sottoposti a riscossione coattiva;

### 8.3 Attività di gestione del canone idrico integrato

Il servizio di fornitura dell'acqua potabile nel Comune di Capoterra è gestito in economia. La concessione e fornitura dell'acqua è disciplinata dalle disposizioni contenute nel regolamento, dal contratto di concessione e dalle Leggi vigenti in materia. La fornitura dell'acqua è effettuata con il sistema di consegna a deflusso libero, misurato da contatore per ogni singola utenza. Esso è collocato in apposita nicchia realizzata alla base del muro perimetrale dello stabile, o in luogo tale da consentire gli incaricati del Comune al libero accesso in qualsiasi momento.

Il Comune determina, col consenso dell'utente all'atto della concessione, la presa, il diametro e il luogo di installazione per il collegamento del contatore. È fatto divieto a chiunque utilizzare prese dell'acquedotto comunale senza la relativa autorizzazione e la stipula del contratto di concessione. Tra l'utente ed il Comune, intercorre un contratto di somministrazione di acqua potabile, con prestazione continuativa, art. 1559 C.C., posto in essere con adesione ad un contratto con moduli prestampati predisposti da una parte contraente (artt. 1341-1342 C.C.), a cui il soggetto è obbligato a sottostare per potere avere la fornitura del servizio.

A detto contratto si applicano anche gli artt. 1560-1562-1563 C.C. Intercorre, quindi, tra le parti, un contratto di natura privata, con prestazioni corrispettive (art. 1553 C.C.): alla somministrazione dell'acqua potabile da parte del Comune corrisponde il pagamento del dovuto da parte dell'utente. Il canone per la fornitura dell'acqua potabile, quindi, rappresenta il corrispettivo di un servizio commerciale reso dal Comune in regime di privativa ed i canoni e le tariffe sono determinate nella misura da coprire i relativi costi di gestione del servizio. I canoni dell'acquedotto vengono qualificati ai sensi della circolare 4/4675 del 10.12.1998 come "corrispettivo di un servizio commerciale reso dal comune in regime di privativa" quindi si esclude la loro natura tributaria e si qualificano come entrate patrimoniali, che può essere liquidata e pretesa con gli strumenti propri delle entrate tributarie.

### ATTIVITA' REALIZZATE DA STEP

L'attività erogata dalla **S.T.E.P. Srl** in favore dell'utenza e del Comune di Capoterra prevede le seguenti fasi:

- ➔ Gestione del servizio di riscossione del canone del servizio idrico integrato in tutto il territorio comunale di Capoterra;
- ➔ Letture dei contatori con proprio personale con cadenza quadrimestrale e provvedere a predisporre le liste di carico per la successiva emissione della fatturazione adeguata alla nuova normativa sulla fatturazione elettronica
- ➔ In caso di malfunzionamento dei contatori o di consumi ritenuti anomali, in sede di lettura, dovrà procedere alla segnalazione tempestiva ai Servizi Tecnologici dell'Ente
- ➔ In caso di pretese occulte a valle del contatore di consumo, provvederà al ricalcolo secondo le direttive impartite dall'Amministrazione
- ➔ Svolgimento attività di front office e call center
- ➔ Esperimento della procedura di riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento;
- ➔ Supporto alla gestione dei ricorsi e del contenzioso presso le commissioni tributarie;

### 8.4 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - TOSAP

La **tassa per l'occupazione del suolo pubblico**, denominata **Tosap**, è la tassa dovuta quando un soggetto occupa un'area che appartiene al territorio di un ente locale. La Tosap è quindi un tributo che colpisce le occupazioni di qualsiasi natura effettuate sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, ovvero appartenenti a privati, sui quali, però, risulta costituita, ai sensi di legge, servitù di pubblico passaggio. La ratio della norma ha il suo

-----

fondamento nella limitazione che per la collettività, l'occupazione di una data area pubblica, comporta il ridotto godimento di quello spazio occupato, tale limitazione deve essere pertanto oggetto di tassazione. La Tosap nel dettaglio colpisce l'occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali (i beni dello Stato) o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio (ossia la limitazione, imposta al proprietario, del godimento del bene a favore di altri, in tal caso il passaggio di altri sull'area privata), spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rivi e canali. L'art. 38 del D. Lgs. n. 507/93, indica analiticamente tutti i tipi di occupazione la cui esistenza fa sorgere, in capo al soggetto passivo, l'obbligo di versare la Tosap. Possiamo identificare pertanto due tipologie di **presupposti** per l'applicazione della Tosap: l'occupazione di uno spazio, anche sovrastante o sottostante appartenente al patrimonio indisponibile del Comune o di altro ente; il vantaggio economico che dall'occupazione deriva.

Dal 01/01/2021 in esecuzione del dispositivo della Legge 160/2019 entrerà in vigore il Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari del canone per l'uso o l'occupazione delle strade limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Per un maggiore dettaglio si rimanda alla sezione dedicata.

**A partire dal 01/01/2020 in ottemperanza alle prescrizioni sancite dal comma 792 della Legge 160/2019 è introdotto l'accertamento esecutivo per tutti i tributi locali.**

**Di seguito si rappresenta l'iter previsto dal Legislatore**

La normativa prevede che le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di

definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in

-----

seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c);

e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;

f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;

g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;

h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi, all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).

## **ATTIVITA' REALIZZATE DA STEP**

L'attività erogate dalla **S.T.E.P. Srl** in favore dell'utenza e del Comune di Capoterra prevede le seguenti fasi:

**Attività di controllo**, consistente in:

- Controllo e verifica delle denunce;
- Controllo e verifica delle autorizzazioni o concessioni;
- Controllo e verifica dei versamenti;
- Controllo dell'evasione;
- Emissione avvisi di accertamento;
- Emissione atti ingiuntivi per recupero coattivo;
- Supporto alla gestione del contenzioso.

## **8.5 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ – ICP**

L'Imposta comunale sulla Pubblicità è stata istituita con il decreto legislativo 15 Novembre 1993, n. 507, pubblicato nella G.U. n. 288 del 30 dicembre 1992. L'Imposta comunale sulla pubblicità è un'imposta che colpisce la capacità contributiva espressa dalla spesa sostenuta per l'esposizione pubblicitaria. Il presupposto di applicazione dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso mezzi di comunicazione visivi ed acustici, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepita. Il Soggetto attivo è rappresentato dal comune sul cui territorio vengono esposte le varie tipologie di pubblicità.

-----

Il Soggetto passivo, cioè colui che è tenuto al pagamento in via principale, è rappresentato da chi dispone del mezzo attraverso cui il messaggio pubblicitario è diffuso. Il soggetto passivo è tenuto presentare apposita dichiarazione dei mezzi pubblicitari che dovrà esporre, indicandone le caratteristiche, la durata e l'ubicazione. Tale dichiarazione avrà valore anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni da cui possa derivare un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per tutte le variazioni riguardanti i mezzi pubblicitari esposti deve essere presentata DICHIARAZIONE entro il 31 GENNAIO dell'anno di riferimento.

Dal 01/01/2021 in esecuzione del dispositivo della Legge 160/2019 entrerà in vigore il Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari del canone per l'uso o l'occupazione delle strade limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Per un maggiore dettaglio si rimanda alla sezione dedicata.

**A partire dal 01/01/2020 in ottemperanza alle prescrizioni sancite dal comma 792 della Legge 160/2019 è introdotto l'accertamento esecutivo per tutti i tributi locali.**

**Di seguito si rappresenta l'iter previsto dal Legislatore**

La normativa prevede che le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento

delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;



- d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c);
- e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;
- f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
- g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;
- h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
- i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi, all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).

#### **ATTIVITA' REALIZZATE DA STEP**

L'attività erogate dalla **S.T.E.P. Srl** in favore dell'utenza e del Comune di Capoterra, in aggiunta alla materiale affissione di manifesti, prevede le seguenti fasi:

**Attività di controllo**, consistente in:

- Controllo e verifica delle dichiarazioni;
- Controllo e verifica dei versamenti;
- Controllo dell'evasione;
- Emissione avvisi di accertamento;
- Emissione atti ingiuntivi per recupero coattivo;
- Supporto alla gestione del contenzioso.

#### **8.6 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

La DPA, dovuta per l'affissione, su apposite strutture a ciò destinate (spazi murali, recinzioni di cantiere, colonnine, cartelloni o altre strutture), di manifesti contenenti messaggi pubblicitari o di altra natura.

Dal 01/01/2021 in esecuzione del dispositivo della Legge 160/2019 entrerà in vigore il Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari del canone per l'uso o l'occupazione delle strade limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Per un maggiore dettaglio si rimanda alla sezione dedicata.

-----

**A partire dal 01/01/2020 in ottemperanza alle prescrizioni sancite dal comma 792 della Legge 160/2019 è introdotto l'accertamento esecutivo per tutti i tributi locali.**

**Di seguito si rappresenta l'iter previsto dal Legislatore**

La normativa prevede che le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento

delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;

b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

d) in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto dalle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera c) e non deve essere inviata l'informativa di cui alla medesima lettera c);

e) il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva;

f) gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;

g) ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione con le modalità determinate con il decreto di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;

h) decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

i) nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi, all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

l) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a).

### **ATTIVITA' REALIZZATE DA STEP**

L'attività erogate dalla **S.T.E.P. Srl** in favore dell'utenza e del Comune di Capoterra, in aggiunta alla materiale affissione di manifesti, prevede le seguenti fasi:

**Attività di controllo**, consistente in:

- Controllo e verifica dei versamenti;
- Controllo dell'evasione;
- Vigilanza sulla corretta affissione dei manifesti da parte dei privati;
- Applicazione delle sanzioni amministrative per le affissioni su spazi non consentiti;
- Supporto alla gestione del contenzioso.

### **8.4 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (Dal 01/01/2021)**

La Legge di bilancio 2020 introduce **dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, in sostituzione

- della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
- del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
- dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,
- del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari
- del canone per l'uso o l'occupazione delle strade limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il **canone sarà istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane** e sarà comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali. Il presupposto del canone è:

- **l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio** o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- **la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio** o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si seguito si riportano riferimenti normativi

837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

838. Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 8161 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 911, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

839. Il canone di cui al comma 837 è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.840. Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

841. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70,00
Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60,00
Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40,00
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30,00

1 Il comma 816 così dispone: "816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 886 a 905 denominato « canone » è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti » e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

842. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

-----

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i Comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.

844. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 822, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

845. Ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 8213, lettere g) e h), in quanto compatibile.

846. Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme.

Restano ferme le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

## **8.5 RISCOSSIONE COATTIVA**

Qualora il contribuente non ottemperi a quanto richiesto con l'avviso di accertamento o con la notifica del dovuto, per tutti gli atti emessi precedentemente al 31/12/2019, **S.T.E.P. Srl** procederà subito alla fase successiva rappresentata dall'emissione dell'ingiunzione fiscale. Saranno caricate al soggetto sottoposto ad ingiunzione le relative spese amministrative sostenute per l'emissione della procedura de quo.

-----

Il procedimento dell'ingiunzione di pagamento (o ingiunzione fiscale), regolato dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 è stato reintrodotta con la potestà regolamentare dei comuni loro concessa dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997. Il procedimento di coazione in parola inizia quindi con l'emissione dell'ingiunzione fiscale, atto amministrativo, con il quale si intima al debitore il pagamento dell'accertato debito tributario entro il termine perentorio di 30 giorni, sotto pena dell'esecuzione forzata.

L'ingiunzione, quale atto preparatorio all'esecuzione forzata, conterrà i necessari elementi dell'atto di precetto, così come regolato dal c.p.c. e, quindi: l'indicazione del debitore; l'intimazione a pagare la somma dovuta; il termine di 30 giorni entro cui pagare; l'avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata; la motivazione, consistente nel richiamo all'atto di accertamento o di liquidazione notificato al contribuente; l'indicazione dell'autorità presso la quale sarà possibile proporre impugnazione; Inoltre, saranno indicati la data di emissione, gli interessi moratori maturati, nonché le eventuali spese successive amministrative, legali e procedurali sostenute per la redazione dell'ingiunzione. Tali spese sono a carico del contribuente.

L'ingiunzione completa in ogni sua parte, dovrà essere notificata al debitore dall'ufficiale della riscossione in organico di **S.T.E.P. Srl**

Avverso l'ingiunzione fiscale emessa per la riscossione coattiva di entrate aventi natura tributaria, il debitore potrà esercitare tutela dinanzi agli Organi Giurisdizionali preposti (secondo la competenza per valore) e, quindi, ricorrere, entro 60 giorni dalla data di notifica, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, a norma dell'art. 2 del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, come integrato dall'art. 12 della Legge 28/12/2001, n. 448 ovvero al Tribunale di Cagliari o dal Giudice Ordinario o di Pace per quanto concerne le entrate extra tributarie. In merito all'impugnazione dell'ingiunzione, va ricordato che il termine è considerato ordinario e gli unici effetti dell'opposizione non tempestiva si concretizzano nell'impossibilità di sollevare obiezioni circa la legittimità della procedura esecutiva e di richiedere la sospensione dell'esecuzione.

#### **MODALITA' DI RECUPERO POST INGIUNZIONE O CON ATTIVAZIONE PROCEDURE ACCERTAMENTO ESECUTIVO**

- 1) **IL PIGNORAMENTO**: scaduti i 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione senza che sia intervenuto il pagamento delle somme dovute ed in assenza di un provvedimento di sospensione o di una sentenza che dichiari l'illegittimità dell'ingiunzione stessa, si deve procedere al pignoramento mobiliare o presso terzi, in danno del debitore. L'esecuzione mobiliare verrà effettuata entro i 90 giorni dalla notifica dell'ingiunzione al fine di non rendere gli effetti esecutivi nulli. In definitiva per i debitori morosi o nel caso in cui l'opposizione sia stata respinta, decorsi infruttuosamente 30 giorni dalla data di notifica, ed entro i 60 successivi (per complessivi 90 di validità dell'ingiunzione) si procederà alla richiesta di pignoramento mobiliare (o, se ne ricorreranno i presupposti, immobiliare o presso terzi) all'ufficiale della riscossione. Tali procedure di pignoramento dovranno iniziare entro 60 giorni dalla data di notifica e comunque non oltre i 90 giorni dalla data di notifica dell'ingiunzione.
- 2) **LA VENDITA DEI BENI PIGNORATI**: trascorsi 10 giorni dalla redazione dell'atto di pignoramento, e comunque entro i successivi 120 giorni, senza che sia intervenuto il pagamento, si procederà alla vendita dei beni all'incanto attraverso l'Istituto Vendite Giudiziarie. La vendita dei beni pignorati sarà eseguita mediante pubblico incanto dallo stesso ufficiale della riscossione senza necessità di essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.



- 3) **IL FERMO AMMINISTRATIVO**: qualora la procedura di pignoramento non abbia avuto esito positivo (per impossibilità da parte dell'ufficiale giudiziario a procedere), o il valore dei beni pignorati sia tale da non assolvere il debito, si potrà procedere all'attivazione del fermo amministrativo di eventuali beni del debitore (vetture, moto, motocicli, ecc.), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 4) **IL SOLLECITO DI FERMO AMMINISTRATIVO**: Sempre in virtù di snellire l'iter procedurale, **S.T.E.P. Srl** prima di richiedere al PRA l'iscrizione del fermo amministrativo, invia al contribuente moroso tramite posta raccomandata un sollecito, intimando il pagamento a pena fermo amministrativo del veicolo in suo possesso. Nel sollecito, oltre ai dati relativi al contribuente moroso ed agli estremi del veicolo posseduto, vengono indicati i riferimenti dell'ingiunzione fiscale notificata, l'importo dell'ingiunzione e le spese successive sostenute (spese del sollecito, di eventuali pignoramenti infruttuosi, ecc.), e gli estremi di c.c.p. per il pagamento. Il procedimento di coazione potrà essere sospeso in qualunque stato e grado della procedura, previo soddisfacimento del credito vantato e delle successive spese.
- 5) **ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI**: Si tratta dell'espropriazione di crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi (soggetti pubblici o privati). Il pignoramento presso terzi verrà effettuato solo se dopo l'indagine della situazione debitoria e patrimoniale del soggetto, vi siano i presupposti per eseguirlo. Il pignoramento viene eseguito senza iniziare il processo di cognizione, notificando a debitore e terzo una dichiarazione stragiudiziale nella quale deve essere indicata per iscritto la somma dovuta dal debitore. Prima di procedere con l'espropriazione presso terzi, viene chiesto a terzi debitori del debitore o dei coobbligati, di indicare per iscritto anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore. Se il terzo si rifiuta di rispondere alla dichiarazione, verrà richiesto al Giudice di instaurare il processo di cognizione dove debitore e terzo sono citati per il rilascio della dichiarazione in udienza.
- 6) **PIGNORAMENTO DI FITTI E PIGIONI**: L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore od ai coobbligati verrà predisposto solo se, dopo l'indagine della situazione debitoria e patrimoniale del soggetto, vi siano i presupposti per eseguirlo. Il pignoramento contiene l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente all'Ente:
- A)** fitti e pigioni scaduti e non corrisposti entro quindici giorni dalla notifica;
  - B)** fitti e pigioni non scaduti alle scadenze fino a concorrenza del credito del concessionario.
- Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procederà, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
- 7) **ESPROPRIAZIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO**: L'espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi con il rapporto di lavoro verrà eseguito solo se, dopo l'indagine della situazione debitoria e patrimoniale del soggetto, vi siano i presupposti per eseguirlo. L'atto di pignoramento conterrà (in luogo della citazione del debitore e del terzo di comparire davanti al giudice dell'esecuzione affinché il terzo dichiari - cd. Dichiarazione del terzo - di quali cose o somme è debitore e quando ne deve eseguire consegna o pagamento), l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente all'Ente, fino a concorrenza del credito per il quale si procede:
- a)** entro quindici giorni dalla notifica del pignoramento, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali sia maturato il diritto alla percezione;

- b) alle scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

## 10. STANDARD QUALITATIVI E IMPEGNI DI QUALITÀ



Al fine di garantire una buona erogazione dei servizi, **S.T.E.P.** ha individuato degli standard che permettono ai contribuenti di verificare se le prestazioni offerte, siano corrispondenti ai livelli qualitativi promessi. Il contribuente potrà verificare in qualunque momento la corrispondenza degli standard qualitativi proposti, ed inoltrare all'ufficio operativo confacente richiesta e/o segnalazione atta alla correzione degli scostamenti. Nella schematizzazione che segue, sono elencati i principali standard di qualità che **S.T.E.P.** propone e garantisce per tutta l'esecuzione del servizio alla platea contributiva.

Attività	Descrizione standard	Valore previsto
Richiesta scritta via posta riguardante informazioni sul tributo o sulla propria posizione	Intervallo di tempo tra il ricevimento della richiesta e la data di spedizione della risposta	≤ 4 giorno
Richiesta scritta via e-mail riguardante informazioni sul tributo o sulla propria posizione	Intervallo di tempo tra il ricevimento della richiesta e la data di invio della risposta	≤ 4 giorno
Richiesta scritta via fax o consegna a mano riguardante informazioni sul tributo o sulla propria posizione	Intervallo di tempo tra il ricevimento della richiesta e la data di invio della risposta	≤ 4 giorno
Domande di rimborso complete di tutta la documentazione prevista	Intervallo di tempo dalla data di presentazione della domanda fino alla comunicazione scritta dell'esito della richiesta	≤ 7 giorni
Istanza di interpello	Intervallo di tempo dalla data di ricevimento dell'istanza e la data di spedizione della risposta	≤ 8 giorni
Attivazione procedure di riscossione	Intervallo di tempo dalla data di conclusione di una fase a quella di attivazione dello step successivo	≤ 7 giorni


Detti standard mantengono la loro validità per un intero anno e possono essere oggetto di aggiornamento e miglioramento progressivo nel corso delle annualità successive.

## 11. RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

L'ascolto dei contribuenti è uno degli impegni prioritari di **S.T.E.P. Srl**, finalizzato a favorire lo sviluppo della cultura del miglioramento continuo della qualità e per incentivare la capacità di dialogo e di relazione tra chi eroga il servizio e chi lo riceve. In tal senso **S.T.E.P. Srl** ha sviluppato una serie di strumenti atti a determinare:

-  **Il livello di soddisfazione dell'utenza**, mediante una rilevazione di tipo statistico. I risultati delle indagini vengono pubblicizzati e resi noti alla cittadinanza e rappresentano delle utili informazioni per impostare i piani di miglioramento del servizio;
-  **La presenza di eventuali suggerimenti e/o segnalazioni da parte dell'utenza**. Il reclamo deve essere inoltrato in forma precisa e per iscritto, e deve contenere tutte le informazioni necessarie per l'individuazione del problema, con altresì la segnalazione del comportamento del personale e della qualità del servizio reso. I reclami possono essere presentati presso gli uffici operativo o a mezzo posta, e-mail, telefax e/o a mezzo del sito internet aziendale, nell'apposita pagina dedicata;

-----

 **Situazioni in cui non vengono rispettati gli standard promessi contenuti nella Carta dei Servizi.**

## 12. STRUMENTI DEFLATTIVI IN FAVORE DELL'UTENZA

**S.T.E.P. Srl** al fine di garantire il minimo impatto nei confronti della cittadinanza intende fare ampio ricorso agli strumenti deflattivi previsti per legge si da garantire un sistema di trasparenza nei confronti del Comune di Capoterra e di massima cooperazione all'utenza nella gestione del servizio. La possibilità di concludere accordi transattivi, peraltro, si può conciliare con l'azione di contrasto all'evasione fiscale, sempre che non si tramuti in una distorsione del principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria. Il diritto tributario, del resto, oltre al fatto di essere caratterizzato da norme tecniche particolarmente complesse e frammentate, a differenza per esempio del diritto penale, è spesso incentrato su di un'applicazione di presunzioni legali, che prescindono cioè dall'effettivo accertamento dei fatti e che lasciano dunque, comunque, un'alea sulla effettività della pretesa tributaria, la quale si presta quindi in questi casi ad ipotesi transattive, sarà quindi possibile solo quando, magari in un contesto di lacunosa indicazione normativa o giurisprudenziale o di incertezza fattuale, tale interpretazione sia necessaria per raggiungere l'obiettivo prefissato, che resta sempre e comunque quello del legittimo contrasto all'evasione fiscale. **S.T.E.P. Srl** pertanto adotterà le forme deflattive previste per legge in favore dell'utenza con il fine di elevare il livello di soddisfazione di questi e, di contro, ridurre ai minimi termini l'impatto anche di natura economica, ovvero di limitare al minimo i casi di contenzioso, cercando anche delle soluzioni "personalizzate". In tale processo ovviamente avrà un ruolo predominante anche il Comune di Capoterra che sarà informato circa tutte le attività e/o procedure messe in atto da **S.T.E.P. Srl** che saranno, ribadiamo, improntate nel massimo spirito di collaborazione con l'utente.

Gli strumenti che intende adoperare **S.T.E.P. Srl** sono quelli previsti dal Legislatore, che consentono altresì di attuare una riscossione più celere delle entrate, e ovviamente una considerevole riduzione dei contenziosi e una migliore e più efficace gestione del processo:

- ↪ **Autotutela**, previsto dall'art. 2-quater del D.L. 564/1994 e s.m.i., consente di potere intervenire con l'annullamento per vizi formali o con la sospensione dell'atto emesso per vizi sostanziali.
- ↪ **Ravvedimento Operoso**, previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, consente di ridurre in varia misura le sanzioni amministrative applicabili, mediante la regolarizzazione del pagamento.
- ↪ **Acquiescenza**, previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 218/1997 consente la riduzione delle sanzioni dell'atto in caso di pagamento entro il termine della proposizione del ricorso delle somme dovute in caso di mancata impugnazione dello stesso.
- ↪ **Accertamento con Adesione**, previsto dal D.Lgs. 218/1997 e successivamente modificato da D.L. 201/2011 consente al contribuente di usufruire della riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo in caso di sottoscrizione da parte dell'utente dell'atto di adesione e del versamento delle somme dovute.
- ↪ **Conciliazione**, previsto dagli articoli 48, 48 bis e 48 ter del D.Lgs. 546/1992 che consente una riduzione delle sanzioni nella misura massima del 40% in caso di definizione di accordo entro il I grado di giudizio ovvero entro la I udienza di trattazione.
- ↪ **Transazione Fiscale**, previsto dal D.Lgs. 169/2007, permette la possibilità di pagare il dovuto in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario, in caso di invio di confacente domanda e attestazione della entità del debito da parte del concessionario.
- ↪ **Interpello**, previsto dal D.M. 209/2001, consente all'utente di ottenere informazioni in tempi prestabiliti e/o agevolazioni in relazione a fattispecie documentate.

- ↳ **Mediazione**, previsto dall'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 come modificato dal D.Lgs. 156/2015, con decorrenza dal 01.01.2016, per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 euro, con possibilità di riduzione delle sanzioni nella misura massima del 40%.

### 13. CANALI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA

**S.T.E.P. Srl** ha previsto una moltitudine di servizi che saranno erogati direttamente in favore dell'utenza e che hanno come obiettivi principali mettere il contribuente nelle condizioni di:

- ➔ **Conoscere** adeguatamente attraverso i servizi informativi presenti, con la possibilità di potere visualizzare la propria posizione contributiva ovvero fruire dell'estratto conto.
- ➔ **Comunicare** con **S.T.E.P. Srl** attraverso la modalità preferita e procedere contestualmente alla compilazione assistita della dichiarazione e fruire di avvisi informativi circa le scadenze nei pagamenti.
- ➔ **Interagire** con **S.T.E.P. Srl** attraverso canali virtuali, con possibilità di fruire dei servizi di prenotazione degli appuntamenti on line e disporre del contact center per le informazioni.

In conseguenza di quanto su evidenziato di seguito si offre una panoramica dei canali telematici messi a disposizione da **S.T.E.P. Srl** già da tempo attivi e mediante i quali l'utente potrà disporre di perfetta informazione in merito alla erogazione del servizio.

Lo schema che segue rappresenta il sistema proposto da **S.T.E.P. Srl**



Il sistema proposto molteplici vantaggi per l'utenza, giacché questi potrà:

- ⇒ Fruire in tempo reale delle informazioni presenti;
- ⇒ Semplicità nell'utilizzo grazie a tecniche visuali che agevolano le operazioni;
- ⇒ Trasparenza nella gestione, con analisi della propria situazione in tempo reale;
- ⇒ Interazione diretta senza necessità di presenza fisica allo sportello.



Sono pertanto posti a disposizione dell'utenza i seguenti canali di contatto telematici, mediante i quali è possibile ottenere qualsivoglia informazione e/o chiarimento in merito alla erogazione del servizio

<b>WhatsApp</b> – Numero telefonico associato 377.7080717
<b>Telegram</b> – Numero telefonico associato 377.7080717
<b>Viber</b> – Numero telefonico associato 377.7080717
<b>Twitter</b> – Profilo <a href="#">@STEP_SORSO_SRL</a>
<b>Facebook</b> - Profilo <a href="https://www.facebook.com/stepservizi/">https://www.facebook.com/stepservizi/</a>
<b>SMS Alert</b> – Numero telefonico associato 377.7080717 - Servizio di invio automatico di messaggi da attivarsi con il consenso del contribuente per comunicazioni inerenti alle scadenze, gli adempimenti, i pagamenti
<b>E-mail dedicata:</b> <a href="mailto:capoterra@stepservizi.net">capoterra@stepservizi.net</a>
<b>Portale per il cittadino</b> all'indirizzo <a href="http://www.stepservizi.net">www.stepservizi.net</a> nell'apposita sezione denominata "Area dei Contribuenti".
<b>Forum</b> per l'utenza all'indirizzo <a href="http://www.stepservizi.net">www.stepservizi.net</a> nell'apposita sezione dedicata

È inoltre disponibile per la consultazione il canale **YOUTUBE** della STEP (<https://www.youtube.com/channel/UCLoURYcwEGQWNaSLaKljeXO/featured>), all'interno del quale sono presenti dei tutorial relativi a contenuti pensati per l'utenza per garantire a questi perfetta informazione circa il corretto assolvimento delle entrate locali.

#### 14. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi che regolano le attività di accertamento e riscossione dei tributi

<b>Tipo</b>	<b>Riferimento</b>
Modifica del sistema sanzionatorio	D.lgs. 471/1997 e successive integrazioni e modificazioni D.lgs. 472/1997 e successive integrazioni e modificazioni D.lgs. 473/1997 e successive integrazioni e modificazioni
Accertamenti	L.F. 2007 n. 296/2006 (art. 1 c. 175) L.F. 2007 n. 296/2006 (art. 1 c. 161, 162 e 171) Legge di Bilancio 2020 Comma 792 e seguenti
Autocertificazione	DPR 445/2000
Autotutela	D.L. 564/1994 D.M. n. 37 del 11/02/1997
Contenzioso	D.lgs. 546/1992
Privacy	D.lgs. 196/2003 Regolamento EU (GDPR) n. 2016/679
Rimborsi	L.F. 2007 n.296/2006 (art. 1 c. 164, 165, 168 e 171)
Statuto del contribuente	L. 212/2000
Legge istitutiva TOSAP	D.lgs. 507/1993
Legge istitutiva ICP e DPA	D.lgs. 507/1993 e s.i.m.
Canone Unico	Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 Comma 816 e seguenti
Legge istitutiva IMU	Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n.23 e Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019
Legge istitutiva TARI	Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) - art. 1, commi da 639 a 736 e Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019
Legge istitutiva IUC	Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) - art. 1, commi da 639 a 736 e Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019

<b>Tipo</b>	<b>Riferimento</b>
<i>Legge istitutiva TASI</i>	<i>Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) - art. 1, commi da 639 a 736 e Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019</i>
<i>Riscossione coattiva</i>	<i>R.D. 639/1910 e smi</i>
	<i>D.Lgs. 600/1973</i>
	<i>Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019</i>

**Edizione** Marzo 2020